



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS - ISTITUTO SECOLI

Articolo 1. Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato nel perseguimento dei principi enunciati dallo Statuto dell'Istituto Secoli di Milano (d'ora in poi Istituto) e nella piena tutela della dignità e del benessere delle persone nell'organizzazione.
2. La finalità del presente Regolamento è di promuovere il benessere psico-fisico e relazionale delle persone che studiano all'Istituto e di favorire la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, basato sul principio della pari dignità delle persone e sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di genere.
3. Allo scopo di limitare situazioni di disagio per coloro che sono in un percorso di transizione che non si riconoscono nell'identità di genere anagrafica dotata di valore legale, l'Istituto riconosce l'attivazione di una identità alias.

Articolo 2. Persone destinatarie

1. Nell'ambito della tutela e della promozione dei principi di cui all'art.1 del presente Regolamento, l'Istituto riconosce e garantisce la libertà di scegliere di attivare un'identità alias a tutti i componenti della comunità accademica che abbiano intrapreso un percorso di transizione di genere o che non si riconoscano nell'identità di genere anagrafica.
2. La richiesta di attivare una carriera alias può essere presentata da studenti/esse e quanti/e a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Istituto (ad es. visiting professor, relatori/trici di convegni e seminari, studenti/esse erasmus ecc.).

Articolo 3. Attivazione dell'identità alias

1. Con l'attivazione dell'identità alias, alla persona richiedente è assegnata un'identità alternativa che sostituisce i dati anagrafici con il nome "di elezione", scelto dalla persona stessa, per tutto il tempo per il quale ne faccia richiesta. L'identità alias è inserita all'interno del sistema informatico di gestione amministrativa dell'Istituto, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (es. badge) ed è provvisoria, transitoria e non consolidabile.



2. I documenti di riconoscimento provvisori connessi all'identità alias devono essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'Istituto. L'identità alias è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta, che resta attiva per tutta la permanenza della persona in Istituto.

3. L'attivazione dell'identità alias avviene al termine della procedura di seguito descritta:

- a) presentazione dell'istanza, redatta secondo apposito modello, al Direttore Accademico per l'attivazione dell'identità alias;
- b) sottoscrizione congiunta, da parte del Direttore Accademico e della persona richiedente, di un Accordo Confidenziale nel quale è indicato il/la tutor - individuato da apposito provvedimento del Direttore - incaricato/a di dare supporto e assistenza alla persona richiedente nel completamento della pratica, provvedendo ai necessari adeguamenti amministrativi e informatici. Resta inteso che chiunque intervenga nel procedimento di attivazione dell'identità alias ha l'obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili. Per l'attivazione dell'identità alias non è richiesta ulteriore documentazione a supporto.
- c) dotazione da parte dell'Istituto di un account di posta elettronica istituzionale di Istituto, composto dal nome e cognome di elezione.

Articolo 4. Certificazioni e dichiarazioni

1. Resta fermo che qualsiasi certificazione per uso esterno rilasciata dall'Istituto riporta esclusivamente i dati riferiti all'anagrafica dotata di valore legale. Del pari, la persona dotata di identità alias si impegna a rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera accademica, ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente con riferimento alla propria anagrafica dotata di valore legale, non potendo, in alcun caso, riferirsi alla propria identità alias.

2. L'Istituto non produce alcuna attestazione o certificazione concernente l'identità alias.

3. Se in transizione di genere, la persona richiedente, una volta definito il percorso di riassegnazione di genere, ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

4. Nel caso in cui la persona richiedente sia uno/a studente/ssa in transizione di genere, che consegue il titolo di studio senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti e i documenti inerenti alla sua carriera accademica faranno riferimento ai dati anagrafici dotati di valore legale.



Articolo 5. Impegni della persona con identità alias

1. La persona con identità alias si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/alla tutor individuato/a nell'Accordo Confidenziale l'intenzione di compiere attività all'interno dell'Istituto che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi) e a interloquire con l'Istituto al fine di verificare se e con quali modalità sia possibile dar seguito alle proprie intenzioni mediante l'utilizzo dell'identità alias assegnata.

2. La persona con identità alias si impegna ad informare l'Istituto di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo confidenziale. In particolare, se in transizione di genere, si impegna a comunicare tempestivamente al/la tutor l'emissione della sentenza di riassegnazione di genere e di nome da parte del Tribunale.

Articolo 6. Violazione del Regolamento

1. Qualora l'Istituto venga a conoscenza o sia informata, nell'ambito di una istruttoria adeguatamente approfondita e motivata, di una sospetta violazione degli impegni previsti dal presente Regolamento e dall'Accordo Confidenziale, dopo aver ascoltato la persona interessata, l'identità alias può essere sospesa in via cautelare, o revocata nel caso la violazione venga accertata. In tal ultimo caso, la persona interessata è tenuta a restituire il tesserino di riconoscimento, fatte salve ulteriori sanzioni che gli organi competenti stabiliscano di applicare.

2. La persona destinataria dei suddetti provvedimenti può in ogni caso rivolgersi alla Direzione Accademica per la risoluzione di eventuali controversie in merito.

Articolo 7. Rinnovo dell'accordo confidenziale

1. L'Accordo Confidenziale - e, con esso, l'identità alias - ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si rinnova automaticamente all'inizio di ogni anno accademico, salvo che la persona interessata esprima l'intenzione di disattivare/sospendere la propria identità alias.

2. L'efficacia dell'Accordo - e, con esso, l'identità alias - cessa immediatamente, oltre che nei casi di cui all'art. 6, al termine della carriera accademica e, per le persone in transizione di genere, al momento della emanazione della sentenza definitiva di riassegnazione di genere emessa dal Tribunale competente.



3. In tutti i casi, l'identità alias cessa a far data dalla semplice ricezione da parte dei/delle tutor della comunicazione della persona interessata di voler disattivare la propria identità alias.

4. Nel caso in cui il/la richiedente sia uno studente o una studentessa di un corso di laurea o postlaurea in transizione di genere, che consegue il titolo di studio senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi del/della richiedente.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, l'Istituto tratterà i dati indicati nell'Accordo Confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate ai sensi delle politiche d'Istituto sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 9. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con Decreto del Direttore Accademico; entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

2. l'Istituto provvede, una volta adottato il Regolamento, a dare ad esso la massima diffusione, nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.



ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

Al Direttore
dell'Istituto Secoli di
Milano

Il/La sottoscritto/a _____
matricola universitaria n. _____ (se presente)
nato/a a _____ (Pr. ____) il
domiciliata/o a _____ (Pr. ____), via _____,
n. ____ ,

DICHIARA

- ☐ di aver avviato un percorso di transizione di genere;
- ☐ di non volere o potere avviare un percorso di transizione di genere.

In attuazione:

1. dell'art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, inteso come interesse fondamentale della persona a vedere rispettato nei rapporti esterni ciò che è e fa;
2. dell'art.3 della Costituzione, su cui si fonda il diritto inviolabile alla dignità sociale della persona;
3. dell'art.32 della Costituzione, a garanzia dell'integrale benessere fisico, psichico e sociale della persona;
4. dell'art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui la dignità umana è inviolabile ed essa deve essere rispettata e tutelata;



5. del Regolamento per l'attivazione della identità alias, emanato con decreto direttoriale del 12 luglio 2025
6. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016;

CHIEDE

di attivare una identità alias, mediante l'attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all'interno dell'Istituto e dichiara di aver individuato come nome di scelta

-----;

SI IMPEGNA

- a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivargli/le dall'attivazione della carriera alias;
- a comunicare all'Istituto ogni mutamento in grado di influire sulla carriera alias.

ALLEGA

1. fotocopia del documento di riconoscimento
2. n. 1 fototessera

Milano, lì

Il/la richiedente



ACCORDO DI RISERVATEZZA PER L'ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

Visto il decreto direttoriale del 12 luglio 2025 con cui è stato pubblicato il "Regolamento per l'attivazione dell'identità alias";

Considerato che il Direttore Accademico con decreto del 12 luglio 2025 ha nominato la dott.ssa Caterina Di Giacomo e la docente Federica Caputo come tutor per l'attivazione e gestione delle identità alias della componente studentesca.

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016;

Considerata l'istanza di data _____ avanzata, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento, da _____, per l'attivazione di una identità alias, mediante l'attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all'interno dell'Istituto, al fine di consentire il concreto esercizio del diritto all'identità personale, rientrando nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.);

Preso atto che _____

Dichiara:

☐ di aver avviato un percorso di transizione di genere;

☐ di non volere o potere avviare un percorso di transizione di genere

e che per i soli effetti di questo Accordo, di aver individuato come nome di scelta

_____;

TRA

_____, nata/o a _____, il _____,

domiciliata/o per il presente atto a _____, via _____, n.

_____, matricola n. _____, di seguito denominata/o "l'interessata/o"

E

L'ISTITUTO SECOLI, rappresentata dalla docente Caterina Di Giacomo nata a Penne (PE), il 08/01/1983, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Istituto di viale Vittorio Veneto 18/A, di seguito nominato Istituto.



SI CONCORDA QUANTO SEGUE

L'Istituto si impegna ad attivare per la/il richiedente un'identità alias, mediante l'assegnazione di una identità provvisoria, fatti salvi gli effetti di una eventuale futura sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale.

L'identità alias costituisce anticipazione degli eventuali provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la/il richiedente sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale.

L'identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita alla/al richiedente, matricola _____ e proseguirà fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla/dal richiedente o le cause di interruzione nel seguito specificate.

L'Istituto si impegna ad associare, nei sistemi informativi, i dati riferiti all'identità alias a quelli relativi all'identità anagrafica.

L'interessata/o si impegna a segnalare preventivamente alla/al Tutor l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Istituto che hanno rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), al fine di verificare se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni.

L'Istituto si impegna a fornire alla/al richiedente, ogni volta che si renda necessario e la normativa lo consenta, idonea certificazione per uso esterno della carriera universitaria riferita all'identità legalmente riconosciuta della/del richiedente.

L'Istituto non produrrà alcuna attestazione o certificazione relativa alla carriera alias.

L'interessata/o è consapevole che i titoli e le relative certificazioni, nel caso in cui si laureasse prima dell'emissione di un eventuale definitivo provvedimento di rettificazione di attribuzione di sesso da parte dell'autorità competente, riporteranno i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato Italiano.

L'interessata/o è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di fatto notorio, relativamente a stati e qualità personali legati alla carriera universitaria, dalla/o stessa/o sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e utilizzata all'esterno dell'Istituto, non potrà che essere riferita alla sua identità legalmente riconosciuta.

L'interessata/o si impegna ad informare la/il Tutor di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sull'efficacia del presente Accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a comunicare tempestivamente l'emissione della eventuale sentenza di rettifica di attribuzione di sesso da parte del Tribunale.

Qualora venga rilevata una possibile violazione, anche parziale, al presente Accordo di riservatezza l'identità alias sarà bloccata in via cautelare; nel caso in cui venga accertata l'effettiva violazione, l'identità alias verrà disattivata, fatte salve le



ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina intenderà applicare con riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

Il presente Accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato a seguito della nuova iscrizione effettuata dal richiedente per l'anno accademico successivo e cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ai sensi della legge n. 164/1982 e successive modificazioni ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss. m. e i. e del regolamento UE 2016/679, l'Istituto tratterà i dati indicati nel presente Accordo esclusivamente per le finalità connesse alle procedure in esso disciplinate.

L'Istituto individua quali figure di riferimento per la gestione del procedimento per gli aspetti informatici di competenza la sig. Dounia Koutmane.

Per qualsivoglia controversia derivante dal presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per l'Istituto Secoli di Milano la docente Caterina Di Giacomo

L'interessata/o
